

Regolamento

Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 1 - Ambito di applicazione e soggetti interessati

1. Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute dell'Università degli studi di Bergamo in conformità al D.P.R. 162/82, alla Legge 341/90 e al D.M. n. 50 del 21 gennaio 2019 "Riordino degli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di Area psicologica".
2. La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute, in conformità al D.M. 270/2004, è un Corso di Specializzazione previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo e dallo Statuto.
3. La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute ha lo scopo di formare specialisti nel settore e rilascia il titolo di specialista nello specifico settore. La durata del corso degli studi è di 4 anni e prevede l'acquisizione di 240 crediti formativi universitari.
4. Gli allievi della Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute sono considerati studenti dell'Ateneo.
5. L'avvio dei corsi della Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute coincide, di norma, con l'inizio dell'anno accademico.
6. Per quanto concerne le procedure amministrative relative alla gestione delle carriere degli specializzandi non disciplinate dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Regolamento didattico di Ateneo.

TITOLO II – AMMISSIONE, IMMATRICOLAZIONE, TASSE E GESTIONE DELLA CARRIERA

Art. 2 - Attivazione della Scuola

1. La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute afferisce al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali.
2. L'attivazione della Scuola viene approvata annualmente, su proposta del Direttore, dal Consiglio della Scuola e dal Consiglio di Dipartimento.
3. La proposta è sottoposta al parere del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare al concorso di ammissione i possessori di Laurea Magistrale in Psicologia (ante riforma, classe 58/S e classe LM-51), in possesso dell'abilitazione professionale.
2. I dottori magistrali privi dell'abilitazione possono partecipare al concorso con riserva, purché conseguano l'abilitazione entro i termini previsti dal bando di ammissione.
3. Il numero massimo di allievi che la Scuola può ammettere è deliberato annualmente dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali su proposta del Consiglio della Scuola e indicato nel bando. Tale numero massimo terrà conto della possibilità di assicurare agli allievi lo svolgimento delle attività professionalizzanti previste nel piano didattico.

4. Possono essere previsti posti aggiuntivi, con borsa di studio erogata per l'intera durata del corso, in base ad accordi di collaborazione con enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni, persone giuridiche private.

Art. 4 - Procedura di ammissione

1. L'ammissione al corso avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. 162/82, è richiesto il superamento di un esame consistente in:
 - a) una prova scritta, che potrà anche svolgersi mediante domande a risposta multipla, intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;
 - b) una prova orale, sempre sulle medesime tematiche, integrata, eventualmente, da una prova pratica. In sede di prova orale è prevista la verifica della conoscenza della lingua inglese.
3. La valutazione dei titoli integra il punteggio conseguito nell'esame in misura non superiore al 30%. Sono valutabili la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione in Psicologia della Salute, il voto di laurea, il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea delle materie concernenti la specializzazione e le pubblicazioni nelle predette materie.
4. I termini e le modalità di iscrizione all'esame sono specificate in un bando di concorso, emanato annualmente con Decreto Rettorale.

Art. 5 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è proposta dal Consiglio della Scuola e nominata con Decreto Rettorale.
2. Il Decreto Rettorale di nomina è affisso all'Albo online per 15 giorni e pubblicato sul sito web.
3. La nomina deve avvenire dopo la pubblicazione del Bando di concorso e prima dell'espletamento delle prove di ammissione.

Art. 6 - Immatricolazione

1. I candidati sono ammessi secondo l'ordine della graduatoria di merito, redatta in base al punteggio riportato da ciascun candidato, e approvata con decreto del Rettore, e fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.
2. L'immatricolazione avviene con procedura telematica nei termini indicati negli avvisi pubblicati contestualmente alla graduatoria. La mancata immatricolazione nei termini indicati equivale ad una rinuncia. In tal caso i posti vacanti vengono assegnati, secondo l'ordine della graduatoria di merito, a coloro che ricoprono una posizione utile, fino all'esaurimento dei posti disponibili.
3. L'immatricolazione si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse.

Art. 7 - Rinnovo iscrizione

1. L'iscrizione agli anni successivi avviene, nelle scadenze stabilite annualmente, tramite procedura telematica, su iniziativa dello specializzando, e si completa con il versamento della prima rata relativa all'anno accademico per cui si effettua il rinnovo.
2. Nelle scadenze definite annualmente lo specializzando è tenuto altresì a versare la seconda rata delle tasse.

Art. 8 – Tasse

1. Gli importi e le modalità di pagamento di tasse e contributi sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione e pubblicizzati sul sito d'Ateneo.
2. Gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute sono tenuti a prendere visione degli importi e delle scadenze previste.
3. Il pagamento di una rata oltre i termini previsti comporta un incremento dei contributi, secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione viene sospesa l'erogazione dell'eventuale borsa di studio.
5. Gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute non in regola con il pagamento delle tasse e contributi non possono effettuare alcun atto di carriera accademica. In particolare, la regolarità nel pagamento delle tasse è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami di profitto e all'esame di diploma.

Art. 9 Assicurazione

1. L'Università provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. Lo specializzando provvede, con oneri a proprio carico, a sottoscrivere apposita assicurazione per la responsabilità civile professionale e per gli infortuni nello svolgimento delle attività assistenziali svolte presso le strutture dell'Ente ospitante.

Gli psicologi in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

Art. 10 - Borse di studio

1. L'Università degli Studi di Bergamo può finanziare borse di studio per la frequenza della Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute con fondi propri o tramite finanziamenti provenienti da donazioni e/o accordi di collaborazione con enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni.
2. Le borse di studio sono attribuite sulla base della graduatoria di merito, purché gli assegnatari soddisfino i requisiti di reddito personale previsti nel Bando di concorso.
3. In caso di superamento di tali requisiti di reddito la borsa si intende revocata per l'intero anno in questione. Al fine della verifica del limite fissato, l'interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto.
4. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che lo specializzando superi l'esame di profitto annuale.
5. L'erogazione della borsa è pari alla durata del corso, purché permangano i requisiti richiesti per la relativa assegnazione.
6. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e ricerca.
7. Eventuali sospensioni della frequenza causa maternità, congedo parentale o grave e documentata malattia implicano la sospensione dell'erogazione della borsa di studio.

Art. 11 – Frequenza

1. Lo specializzando deve svolgere un programma settimanale che si articola secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola, coerentemente con l'organizzazione delle strutture presso cui si svolgono le attività di tirocinio.
2. Per essere ammesso a sostenere l'esame finale annuale, l'allievo deve:
 - aver frequentato almeno il 75% delle lezioni, dei laboratori, delle attività di tutoring, oltre naturalmente ad essere in regola con la frequenza prevista per le attività formative professionalizzanti;
 - aver completato le ore di supervisione e di tirocinio previste dal piano di studio presso la struttura dove lo specializzando svolge attività professionalizzante;
3. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, lo specializzando è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato.
4. Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario. Il Direttore della Scuola acquisisce gli accertamenti di frequenza dalla struttura dove lo specializzando svolge attività professionalizzante.

Art. 12 - Sospensione della frequenza

1. Gli impedimenti temporanei alla frequenza superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi sospendono il periodo di formazione con obbligo di recupero delle assenze effettuate.
2. La sospensione, per un massimo di un anno solare, può essere concessa nei seguenti casi:
 - a) Maternità;
 - b) Grave infermità attestata da certificazione medica;
 - c) Gravi motivi relativi alle condizioni personali o familiari dello specializzando su istanza da sottoporre alla valutazione del Rettore o di un suo delegato.
3. La sospensione degli studi è richiesta dall'interessato presentando apposita istanza all'Ufficio competente.
4. Cessato il periodo di sospensione, lo specializzando deve riprendere gli studi, pena la decadenza.
5. Durante il periodo di sospensione lo specializzando non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo relativamente al corso sospeso.
6. In caso di sospensione si mantiene il diritto alla borsa di studio, salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del Corso.
7. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione sono recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto lo specializzando. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se lo specializzando è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sia stato interamente recuperato il periodo di sospensione.
8. Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati secondo quanto indicato dagli Artt. 27 e 28 del presente Regolamento.

Art. 13 - Assenze giustificate

1. Lo specializzando, per ogni anno di corso, ha diritto a trenta giorni complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati dalla Direzione della Scuola, tali da non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta all'Ufficio competente almeno sette giorni prima, servendosi dell'apposita modulistica.

2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all'iter formativo dello specializzando. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui lo specializzando può usufruire.

Art. 14 - Assenze ingiustificate

1. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di Specializzazione. Viene definita prolungata assenza ingiustificata, l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui.

Art. 15 - Trasferimenti

1. Il trasferimento è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia e di uguale denominazione.

2. Per trasferirsi presso una Scuola di altro Ateneo è necessario presentare apposita istanza tramite procedura telematica, secondo le scadenze stabilite annualmente.

3. L'istanza deve essere presentata all'Ufficio competente corredata dalla seguente documentazione:

- a) parere favorevole del Consiglio della Scuola dell'Università degli Studi di Bergamo;
- b) nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di destinazione.

4. Per trasferirsi presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute dell'Università degli Studi di Bergamo è necessario presentare apposita istanza all'Ufficio competente tramite procedura telematica, corredata del parere favorevole del Consiglio della Scuola cui lo specializzando risulta iscritto, secondo le scadenze stabilite annualmente per ogni coorte e riportate nel bando di concorso.

5. La possibilità del trasferimento è subordinata alla verifica del fatto che il numero degli iscrivibili per la coorte di riferimento prevista non sia già saturato. Il Consiglio della Scuola stabilisce, con delibera motivata, i criteri in base ai quali valutare le domande di trasferimento ai fini dell'eventuale rilascio del nulla osta per il trasferimento in ingresso.

6. I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Art. 16 - Rinuncia

1. Lo specializzando che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'Ufficio competente e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività. La rinuncia è subordinata alla regolarità della posizione amministrativa con riferimento al pagamento di tasse e contributi eventualmente dovuti.

Art. 17 - Decadenza

1. Oltre alla rinuncia sono causa di decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute:

- a) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- b) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;
- c) la mancata ripresa della frequenza al termine della sospensione.

2. Il mancato superamento della verifica annuale della qualità dell'apprendimento per il passaggio all'anno successivo della Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute comporta l'iscrizione come ripetente all'anno di corso la cui prova non è stata superata; tale iscrizione è possibile una sola volta, pena decadenza.

3. La Direzione della Scuola è tenuta a dare tempestiva comunicazione all'Ufficio competente del verificarsi di eventi che comportino la decadenza dalla formazione specialistica.

Art. 18 - Incompatibilità

1. L'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo è consentita nei casi previsti dalla normativa vigente.

TITOLO III - FORMAZIONE

Art. 19 - Formazione nella rete formativa

1. Lo specializzando svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola.

2. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale lo specializzando è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la Scuola, con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.

3. Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute è portato a conoscenza dello specializzando all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello psicologo stesso.

Art. 20 - Formazione fuori rete formativa

1. Sono possibili periodi di formazione all'estero, previa delibera favorevole e autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola e formale accettazione da parte dell'Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi.

2. Previa delibera positiva del Consiglio della Scuola, sono altresì possibili periodi di stage, formazione fuori rete, presso strutture qualificate sul territorio nazionale, per una durata non superiore a sei mesi nell'arco degli anni di durata della Scuola.

3. In entrambi i casi, lo specializzando è tenuto a presentare apposita istanza presso l'Ufficio competente almeno un mese prima della partenza, corredata da delibera del Consiglio della Scuola.

Art. 21 - Formazione e attività didattica

1. Il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari.

2. La frequenza della Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Lo specializzando deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessaria per la completa e armonica formazione del singolo specializzando.

Art. 22 - Attività di tutoraggio

1. A ciascuno specializzando viene assegnato un tutor. Il tutor è, di norma, uno psicologo esperto della disciplina oggetto della specializzazione, che opera nelle diverse strutture dove ruotano gli specializzandi.
2. Il ruolo di tutor viene affidato annualmente dal Consiglio della Scuola e implica la conoscenza da parte del tutor del funzionamento globale della stessa.
3. I tutor sono designati sulla base di requisiti di qualificazione scientifica, adeguato curriculum professionale e documentata capacità didattico-formativa.
4. I tutor sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli specializzandi all'interno della struttura di riferimento.
5. In caso di rotazione in diverse strutture, allo specializzando viene assegnato un tutor per ciascun periodo di rotazione. Di norma, il numero di specializzandi per tutor non può essere superiore a tre.
6. Sono compiti principali del tutor:
 - a) essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività formative, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
 - b) concorrere al processo di valutazione dello specializzando.
7. È prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i tutor al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di articolazione delle stesse.
8. Il Consiglio della Scuola, inoltre, designa un componente dello stesso come Docente di riferimento di ciascuno specializzando. I tutor e il Docente di riferimento monitorano di concerto le attività svolte dallo studente.

Art. 23 – Tirocini

1. Ogni attività formativa pratica degli specializzandi si svolge sotto la guida di tutor, designata annualmente dal Consiglio della Scuola.
2. Nello svolgimento delle attività assistenziali, allo specializzando sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia, legati alla maturazione professionale e vincolati alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con i dirigenti responsabili delle strutture presso cui si svolge la formazione.
3. Di fatto, l'attribuzione dei livelli di autonomia e di responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo specializzando e non è necessariamente legata ai passaggi di anno.

Art. 24 - Libretto di formazione specialistica

1. Le attività formative e il monitoraggio interno delle stesse, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, vengono documentate e certificate nel libretto-diario annuale delle attività formative, consegnato allo specializzando all'inizio di ogni anno accademico. Le attività, gli interventi e il giudizio sulle capacità e le attitudini sono espressi dai tutor preposti alle singole attività e dal Docente di riferimento, e controfirmati dallo specializzando.
2. Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e attesta la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione, definito all'inizio dell'anno accademico.
3. Detta verifica è condizione essenziale per l'ammissione all'esame di profitto annuale.
4. Il libretto di formazione specialistica costituisce documento ufficiale della carriera dello specializzando. Al termine di ciascun anno di corso i libretti di formazione specialistica debbono essere consegnati presso l'Ufficio competente. Detta consegna è condizione necessaria per il ritiro del libretto dell'anno successivo e dell'inizio delle attività.

5. Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.

TITOLO IV - DIRITTI DEGLI SPECIALIZZANDI E RECUPERO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

Art. 25 - Assenze per malattia

1. Le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.

2. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, lo specializzando è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e ad inviare via mail all'Ufficio competente, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN. Il certificato può essere in alternativa consegnato da altra persona a ciò delegata.

3. I giorni di assenza per malattia superiori ai 40 giorni lavorativi consecutivi, debbono comunque essere interamente recuperati secondo le modalità definite dal Consiglio della Scuola.

4. Al fine del computo del periodo di comporta (un anno) sono considerati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica, compresi i giorni non lavorativi.

5. I periodi di assenza per malattia nell'anno di corso di durata inferiore ai 40 giorni lavorativi consecutivi, che però sommati superano i 40 giorni lavorativi, comportano il recupero dei giorni eccedenti i 40 giorni lavorativi.

Art. 26 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità – congedo obbligatorio

1. La specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza all'Amministrazione universitaria, alla Direzione della Scuola e alla struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti.

2. Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi non determinano sospensione della formazione.

3. La specializzanda è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto da specifiche norme in materia. La richiesta di sospensione deve essere presentata all'Ufficio competente entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

4. La specializzanda ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'ottavo mese apposita richiesta all'Ufficio competente. Qualora l'istanza non venga presentata entro i termini previsti non potrà essere applicato l'istituto di flessibilità. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge (certificato del ginecologo e certificato del medico competente), attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di cinque mesi.

Art. 27 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità – congedo parentale

1. Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la specializzanda ha la facoltà di usufruire del congedo parentale previsto dalla normativa vigente, prolungando il periodo della sospensione della formazione,

previa comunicazione alla Direzione della Scuola e all'Ufficio competente, con l'indicazione della data di ripresa della formazione.

2. Lo specializzando può usufruire del congedo parentale secondo la normativa vigente.

TITOLO V - VALUTAZIONE

Art. 28 - Verifica della qualità dell'apprendimento e passaggio all'anno successivo

1. La Scuola mette in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, lo specializzando viene valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.

2. La verifica annuale della qualità dell'apprendimento, svolta mediante esame di profitto tiene conto dei risultati delle eventuali prove in itinere, del libretto-diario, di progress test (se effettuati), nonché dei giudizi dei docenti-tutor. Il voto dell'esame finale annuale è espresso in trentesimi ed il voto minimo per il superamento dello stesso è di 18/30. La Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.

3. Per sostenere l'esame di profitto lo specializzando deve essere in regola con l'iscrizione, il pagamento delle tasse e le attestazioni di frequenza.

4. L'esame di profitto deve essere sostenuto durante gli ultimi due mesi del corrispondente anno di corso. In caso di assenza all'esame di profitto lo specializzando si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

a) Malattia;

b) Causa di forza maggiore.

5. In tali casi, lo specializzando verrà ammesso ad una sessione straordinaria previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.

6. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame.

7. In caso di mancato superamento dell'esame lo specializzando dovrà iscriversi come ripetente all'anno di corso. Tale iscrizione è possibile una volta sola.

8. Gli appelli straordinari sono deliberati dalla Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute a beneficio degli iscritti che debbano recuperare periodi di frequenza a seguito di sospensione. Detti appelli straordinari si terranno non prima degli ultimi due mesi di recupero del periodo di sospensione.

9. Ai sensi del Regolamento Didattico d' Ateneo, le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore di Dipartimento su proposta del Direttore della Scuola di Specializzazione.

10. Le Commissioni hanno validità annuale.

Art. 29 - Esame di diploma

1. Lo specializzando, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale del Corso di specializzazione.

2. In caso di assenza all'esame finale lo specializzando si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

a) Malattia;

b) Causa di forza maggiore.

3. In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso ad una sessione straordinaria previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.

In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

4. La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.

5. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi del docente di riferimento e del tutor. La tesi può essere redatta in lingua straniera previa autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola.

6. In caso di esito negativo, lo specializzando può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva. In caso di assenza si fa riferimento a quanto previsto al comma 2.

7. Relatori delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte del Consiglio della Scuola. È altresì richiesto un Correlatore, che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio della Scuola fra docenti e esperti della materia.

8. La composizione delle Commissioni per il diploma di specializzazione è stabilita dal Direttore della Scuola. Le commissioni sono nominate dal Direttore di Dipartimento. Le Commissioni sono composte da almeno 3 membri, di cui la maggioranza deve essere rappresentata da professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo, tra i quali almeno il Presidente e un professore ordinario. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione. Il Presidente della Commissione giudicatrice è il professore ordinario con la maggiore anzianità di ruolo. Le Commissioni hanno validità annuale.

9. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni.

10. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode, subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.

11. Lo specializzando può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

12. Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

TITOLO VI – ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA, CORPO DOCENTE E FONDO DI FUNZIONAMENTO

Art. 30 - Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Art. 31 - Direttore della Scuola

1. La Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito delle discipline caratterizzanti della tipologia della Scuola.

2. Il Direttore della Scuola è eletto a scrutinio segreto, nelle prime due votazioni con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; a maggioranza assoluta dei votanti nella terza votazione. In caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e ricercatori e ai rappresentanti degli specializzandi facenti parte del Consiglio della Scuola. L'elettorato passivo spetta ai Professori di ruolo in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente Articolo alla data di scadenza per la presentazione delle candidature.

Le votazioni sono valide purché vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

3. Le elezioni per il Direttore di Scuola di specializzazione sono indette almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato.

4. Le elezioni sono indette con decreto del Direttore di Dipartimento.

5. Il Direttore dura in carica quattro anni accademici ed è nominato con decreto del Rettore.

6. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola, convoca e presiede il Consiglio della Scuola e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Il Direttore della Scuola è rieleggibile.

7. Il Direttore può nominare un Vicedirettore che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

Art. 32 - Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio è composto da professori di ruolo e ricercatori che svolgono un insegnamento ufficiale e/o modulo della Scuola di Specializzazione e da una rappresentanza degli specializzandi. La rappresentanza degli specializzandi nel Consiglio della Scuola è eletta per un biennio in numero pari al 15% (arrotondato all'intero superiore) dei componenti. I rappresentanti degli specializzandi partecipano con diritto di voto per tutti gli argomenti che riguardano la definizione e valutazione dell'offerta formativa, le pratiche studenti, le proposte di modifica di ordinamento e regolamento della Scuola e tutte le altre questioni con ricaduta diretta sulla componente studentesca. I rappresentanti degli specializzandi partecipano all'elezione del Direttore della Scuola.

Possono essere invitati, senza diritto di voto, i docenti a contratto.

2. Il Consiglio programma e organizza l'attività didattica e individua le strutture, pubbliche o private di cui avvalersi, mediante convenzioni, per gli aspetti più propriamente professionalizzanti del corso di studi.

3. In particolare, il Consiglio della Scuola determina, preventivamente, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi a sostenere l'esame di profitto annuale.

Art. 33 - Corpo Docente

1. Il corpo docente delle Scuole di specializzazione è costituito da Professori di ruolo ordinari e associati, da Ricercatori Universitari e da personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio della Scuola. In caso di mancanza di docenti universitari, il corpo docente può anche comprendere esperti del settore scientifico disciplinare.

2. Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito delle discipline specifiche della tipologia della Scuola. Il corpo docente di ciascuna Scuola è determinato ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 34 - Fondo di funzionamento della scuola

1. Sul fondo di funzionamento della Scuola, che viene assegnato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, sono ammesse le spese necessarie alla gestione della Scuola e alla mobilità degli specializzandi.

2. Su tale fondo sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa secondo le modalità e gli importi previsti dall'apposito Regolamento d'Ateneo:

- a) rimborso delle spese di viaggio per raggiungere il luogo di missione compresi eventuali mezzi di collegamento;
- b) quote di iscrizione a congressi, convegni, corsi comunque necessari per lo svolgimento dell'attività;
- c) rimborso di vitto e alloggio.

TITOLO VII - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI SPECIALIZZANDI NEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 35 - Composizione e mandato della rappresentanza degli specializzandi nel Consiglio della Scuola

1. La Rappresentanza degli specializzandi è formata da un numero pari al 15% (arrotondato all'intero superiore) dei componenti del Consiglio della Scuola e dura in carica 2 anni decorrenti dalla nomina.
2. Le elezioni della rappresentanza degli specializzandi sono indette dal Direttore della scuola, di norma con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.
3. Il provvedimento del Direttore di indizione delle elezioni viene emanato di norma con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato dei rappresentanti in carica e determina:
 - a) le date delle votazioni;
 - b) le modalità di presentazione e di ritiro della candidatura;
 - c) gli adempimenti relativi alla procedura elettorale.

Art. 36 - Elettorato attivo e passivo

1. I Rappresentanti degli specializzandi della Scuola sono eletti tra gli specializzandi regolarmente iscritti alla Scuola di specializzazione.
2. I rappresentanti degli specializzandi sono rieleggibili.
3. I requisiti dell'elettorato attivo e passivo devono essere posseduti alla data della votazione.
4. Delle operazioni di voto e di scrutinio viene redatto apposito verbale.
5. La graduatoria viene compilata secondo il criterio del maggior numero di voti validi. A parità di voti prevale il più anziano d'età.

Art. 37 - Nomina e subentro in caso di cessazione anticipata

1. Il Direttore della Scuola nomina con proprio provvedimento i Rappresentanti degli specializzandi.
2. I Rappresentanti degli specializzandi che cessano in anticipo il proprio mandato, sono sostituiti con provvedimento del Direttore della Scuola, secondo l'ordine della graduatoria.
3. La carica del subentrante decorre dalla sua nomina fino alla scadenza naturale del mandato dei Rappresentanti degli specializzandi.
4. Nel caso di esaurimento della graduatoria, si procede con elezioni suppletive.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 - Trattamento dei dati personali

1. I dati sono trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati).

Art. 39 - Entrata in vigore e decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Online di Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.

2. Il presente Regolamento si applica a partire dall'anno accademico 2023/24.

Art. 40 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Online di Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.

Art. 41 - Norma Finale

1. Delle disposizioni contenute nel presente Regolamento viene data ampia pubblicità all'interno dell'Ateneo con comunicazioni specifiche tramite il sito web d'Ateneo.

2. Per quanto non previsto dalle norme di legge e dallo Statuto vigono le norme del presente Regolamento.